

ALLEGATO A – Polizza n. 2024/05/3117698

- 1) A parziale deroga dell'art. 4.1 lett. B n. 2 delle CGA, l'indennizzo per invalidità permanente è calcolato applicando una franchigia del 4% sull'invalidità accertata dal primo euro di somma assicurata. Se l'invalidità accertata è superiore al 12%, l'indennizzo è liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;
- 2) A parziale deroga dell'art. 4.1 lett. C n. 2 delle CGA, la diaria per applicazione di apparecchio gessato viene liquidata:

- In € 20,00 giornalieri – a partire dal 5° giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato (o a quello della denuncia, se questa è fatta in ritardo) e fino al 19° giorno;
- In € 40,00 giornalieri – a partire dal 20° giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato (o a quello della denuncia, se questa è fatta in ritardo).

In ogni caso, la Diaria viene liquidata per un massimo di 65 giorni per infortunio e per anno assicurativo e non cumula con la diaria ricovero;

- 3) A parziale deroga dell'art. 4.1 lett. C n. 3 delle CGA, in caso di ricovero reso necessario da infortunio o malattia, Reale Mutua corrisponde la diaria per ogni pernottamento in Istituto di cura a partire dal 6° giorno di ricovero, per un massimo di 35 pernottamenti per evento e di 95 pernottamenti per anno assicurativo. La presente Diaria non cumula con quella prevista per applicazione di apparecchio gessato.

La società effettua il pagamento di quanto dovuto previa presentazione della cartella clinica entro 15 giorni dalla data di dimissione dal ricovero oppure dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Per i ricoveri effettuati all'estero, il pagamento viene eseguito in Italia, nella valuta avente corso legale in Italia.

La garanzia della diaria da ricovero per malattia non opera per:

- ricoveri dovuti alle seguenti infermità mentali e patologie collegate: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive;
 - interventi chirurgici per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del presente contratto;
 - applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia stomatologica e plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio), cure dentarie e paradentarie, protesi dentarie.
- 4) A parziale deroga dell'art. 4.1 lett. D Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per:
 - ricovero con almeno un pernottamento in Istituto di cura;
 - intervento chirurgico ambulatoriale;
 - intervento chirurgico riparatore del danno estetico,unicamente se effettuati per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza e previa applicazione di uno scoperto del 15% e con il minimo non indennizzabile di € 90,00 per ciascun evento.

Torino, 27 marzo 2024

FIRMA CONTRAENTE

FIRMA AGENTE

